

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 25-2580

**D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. - Approvazione schemi di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per il finanziamento di 25 contratti aggiuntivi per la formazione medico specialistica, a decorrere dall'a.a. 2019/2020. Spesa di Euro 3.200.000,00.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Decreto del MIUR del 10 agosto 2017, n. 130 recante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, le Università - sedi di scuole - possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale”;
- con i Decreti del 25 e 29 settembre 2017 il MIUR ha provveduto all'accREDITAMENTO di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione;
- con la deliberazione, n. 29 – 6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con deliberazione n. 32 – 528 del 15 novembre 2019, la Giunta regionale ha provveduto a promuovere azioni di sensibilizzazione ed attività di coordinamento allo scopo di raccogliere fondi per finanziare contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica (a.a. 2019/2020), con particolare riferimento alle quelle specialità laddove si riscontrano maggiori carenze e criticità di personale medico specialista;
- con determinazione della Direzione “Sanità e Welfare” n. 104 del 14 febbraio 2020, in applicazione della citata D.G.R. n. 32 – 528 del 15 novembre 2019, si è provveduto a pubblicare l'avviso regionale per la raccolta fondi da parte di soggetti finanziatori, privati o pubblici, per il finanziamento di contratti di formazione medico specialistica, a.a. 2019/2020.

Preso atto che:

- con l'Accordo tra il Governo e le Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020 (Rep. Atti n 111/CSR) è stato rideterminato il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, di cui all'Accordo, Rep. Atti n. 110 del 21 giugno 2018, definito dalle Regioni e dalle PP.AA. di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/1999, così come riportato nelle tabelle 1A e 1B, parti integranti del citato Accordo;
- con nota Prot. n. 3382 del 29 luglio 2020, in riscontro all'avviso regionale di cui alla citata D.D. n. 104 del 14 febbraio 2020, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha comunicato

alla Regione Piemonte la disponibilità a sostenere gli oneri relativi a 10 contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica per l'intera durata, a decorrere dall'a.a. 2019/2020, con particolare riferimento a quelle specialità mediche dove si registrano maggiori criticità: Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Medicina d'Emergenza ed Urgenza, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria, nell'ambito della Convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021 e 2022;

- con nota Prot. n. 22125 del 11 agosto 2020, in relazione al concorso nazionale per l'accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2019/2020, il MIUR ha chiesto ai Presidenti delle Regioni e delle PP.AA. di porre in essere tutti gli adempimenti necessari in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi, ripartiti per tipologia di specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio, rendendo noto con provvedimento ad hoc (antecedente l'uscita del bando di concorso) il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei;
- con la citata nota, Prot. n. 22125 del 11 agosto 2020, è stato altresì segnalato che devono essere comunicati al MIUR anche gli eventuali requisiti specifici che i candidati dovranno possedere per poter fruire dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione, per l'accesso al concorso nazionale per l'accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2019/2020;
- con il Decreto n. 650 del 15 settembre 2020, relativamente all'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, il MIUR ha reso noto i posti disponibili con contratti finanziati con risorse statali, pari a 13.400 posti a livello nazionale, declinando i posti assegnati per ciascuna scuola di specializzazione, con indicazione di quelli finanziati con risorse regionali o con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999;
- con il Decreto Direttoriale del MIUR n. 1419 del 15 settembre 2020, sono stati individuati – sulla base delle indicazioni dati dalle singole Regioni – i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali.

Dato atto che:

- con nota Prot. n. 9177/A1406A del 14 aprile 2017, la Direzione Sanità ha comunicato ai Ministeri della Salute e del MIUR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, la programmazione dei fabbisogni dei medici specialisti, triennio 2017-2020;
- con successiva nota Prot. n. 18383 del 4 giugno 2020, su richiesta del Ministero della Salute, la Direzione "Sanità e Welfare" ha provveduto a rideterminare il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'a.a. 2019/2020, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle risultanze derivanti dalle analisi effettuate nel corso della rilevazione del fabbisogno dei medici specialisti per il triennio 2020-2023;
- in coerenza con la programmazione dei fabbisogni dei medici specialisti, a.a. 2019-2020, di cui alle citate note Prot. n. 9177/A1406A del 14 aprile 2017, così come modificata con successiva nota Prot. n. 18383 del 4 giugno 2020, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, si ritiene di procedere, nel rispetto della capacità recettiva di ciascuna Scuola, al finanziamento di n. 25 contratti aggiuntivi nelle seguenti specializzazioni mediche, di durata quinquennale, a decorrere dall'a.a. 2019/2020:
  - **Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore** – n. 2 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
  - **Chirurgia generale** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - **Microbiologia e Virologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - **Medicina d'emergenza-urgenza** – n. 2 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

- **Medicina Interna** – n. 8 contratti aggiuntivi, così da ripartire: n. 6 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi di Torino e n. 2 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
  - **Ortopedia e Traumatologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - **Neurologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - **Oftalmologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - **Pediatria** – n. 8 contratti aggiuntivi, così da ripartire: n. 6 all'Università degli Studi di Torino e n. 2 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
- ai sensi del tuttora vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
  - la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per il finanziamento dei suddetti contratti aggiuntivi viene disciplinata con la stipulazione di specifica convenzione tra Regione-Università;
  - il finanziamento dei corsi di specializzazione per i n. 25 contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica sarà assegnato alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, secondo le modalità indicate nelle convenzioni Regione-Università sottoscritte, previa comunicazione da parte delle suddette Università dei nominativi dei medici specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione;
  - l'erogazione del trattamento economico ai medici in formazione specialistica, assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali per l'a.a. 2019/2020, a norma dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. sarà corrisposto mensilmente agli specializzandi dalle Università presso cui operano le Scuole di specializzazione;
  - la spesa derivante dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni Regione-Università, pari ad Euro 3.200.000,00, trova copertura nell'ambito delle risorse del riparto del Fondo Sanitario nazionale – quota indistinta – stanziata nella Missione 13, Programma 01 del bilancio di previsione 2020 - 2022.

Ritenuto di dover prevedere, a decorrere dall'a.a. 2019/2020, in conformità a quanto definito dal Decreto Direttoriale del MIUR n. 1419 del 15 settembre 2020, e al fine di meglio rispondere alle esigenze specifiche del territorio regionale, i seguenti requisiti specifici che dovranno possedere i candidati per poter beneficiare dei contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica finanziati dalla Regione Piemonte, quali:

- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della regione Piemonte alla data di sottoscrizione del contratto di formazione medico specialistica;
- residenza nella regione Piemonte per almeno cinque anni, negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
- sottoscrizione dell'impegno dello specializzando, prima dell'immatricolazione alla scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità ovvero dalla data di prima assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. del 25 giugno 2019, n. 60 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 e s.m.i., presso un'Azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale del Piemonte;
- impegno dello specializzando a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al Corso di Studi dovrà versare alla Regione Piemonte quanto percepito al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che l'effettiva assegnazione dei finanziamenti alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale relativi ai contratti aggiuntivi regionali di cui al presente provvedimento è subordinata alla comunicazione da parte delle Università dei nominativi degli specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione.

Ritenuto, pertanto, di approvare gli schemi di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali rispettivamente allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti la regolamentazione dei rapporti tra Regione-Università in merito al finanziamento dei n. 25 contratti aggiuntivi regionali (per una spesa complessiva di € 3.200.000,00) per la formazione medico specialistica, a decorrere dall'a.a. 2019/2020 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (5 anni).

Richiamato il comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la sottoscrizione delle citate Convenzioni Regione-Università, secondo cui le stesse dovranno essere sottoscritte, pena la nullità, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. del 7 marzo 2007;

visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007;

visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118;

visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;

vista la L.R. del 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. 31 marzo 2020, n. 8.

Richiamato che il Decreto 650/2020 del MIUR all'articolo 1, comma 3, sancisce che i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

Preso atto che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha comunicato in riscontro all'avviso regionale di cui alla citata D.D. n. 104 del 14 febbraio 2020 la disponibilità a sostenere gli oneri relativi a 10 contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica per l'intera durata, a decorrere dall'a.a. 2019/2020.

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.200.000,00 derivante dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni Regione-Università, nelle more delle deliberazioni annuali da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, trova integralmente copertura nell'ambito delle risorse del riparto del Fondo Sanitario Nazionale – quota indistinta, stanziata nella Missione 13, Programma 01 del bilancio di previsione 2020 - 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di approvare gli schemi di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali rispettivamente allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e del Decreto MIUR n. 650, al finanziamento di n. 25 contratti di formazione medico specialistica aggiuntivi, a decorrere dall'a.a. 2019/2020 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (5 anni), da destinare alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, per una spesa complessiva di Euro 3.200.000,00 (Missione 13, Programma 01 del bilancio di

previsione 2020-2022) al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, secondo quanto di seguito indicato:

- **Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore** – n. 2 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- **Chirurgia generale** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- **Microbiologia e Virologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- **Medicina d'emergenza-urgenza** – n. 2 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- **Medicina Interna** – n. 8 contratti aggiuntivi, così da ripartire: n. 6 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi di Torino e n. 2 contratti aggiuntivi all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- **Ortopedia e Traumatologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- **Neurologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- **Oftalmologia** – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
- **Pediatria** – n. 8 contratti aggiuntivi, così da ripartire: n. 6 all'Università degli Studi di Torino e n. 2 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

- di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Direttoriale del MIUR n. 1419 del 15 settembre 2020, i seguenti requisiti specifici che dovranno possedere i candidati per poter beneficiare dei contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica finanziati dalla Regione Piemonte, a decorrere dall'a.a. 2019/2020:

- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della regione Piemonte alla data di sottoscrizione del contratto di formazione medico specialistica;
  - residenza nella regione Piemonte per almeno cinque anni, negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
  - sottoscrizione dell'impegno dello specializzando, prima dell'immatricolazione alla scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità ovvero dalla data di prima assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. del 25 giugno 2019, n. 60 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 e s.m.i., presso un'Azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale del Piemonte;
  - impegno dello specializzando a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolve anticipatamente il contratto per rinuncia al Corso di Studi dovrà versare alla Regione Piemonte quanto percepito al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
- di stabilire che nel caso in cui il medico specializzando, che abbia fruito di contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione Piemonte non rispetti, anche solo parzialmente, l'impegno di garantire le prestazioni di attività lavorativa presso Strutture del Servizio Sanitario regionale per i 5 anni successivi al conseguimento della specialità, ovvero, se precedente alla data di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, si riserva, quale Ente finanziatore, di valutare eventuali azioni a propria tutela nei confronti del medico inadempiente;
- di prendere atto che, ai sensi del tuttora vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
- di prendere atto che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha comunicato alla Regione Piemonte la disponibilità a sostenere gli oneri relativi a 10 contratti aggiuntivi dei 25 previsti dalla presente deliberazione, di formazione medico specialistica per l'intera durata, a decorrere dall'a.a. 2019/2020;

- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.200.000,00, per il finanziamento dei n. 25 contratti aggiuntivi regionali per la formazione medico specialistica sia da ripartire secondo quanto di seguito indicato per le diverse annualità dei cicli formativi:
  - per il I (a.a. 2019/2020) € 625.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2020;
  - per il II anno (a.a. 2019/2020) Euro 625.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2021;
  - per il III (a.a. 2020/2021) € 650.000,00, IV anno (a.a. 2021/2022) Euro 650.000,00 e per il V anno (a.a. 2022/2023) Euro 650.000,00: spesa complessiva di Euro 1.950.000,00 – sull'esercizio finanziario anno 2022;
- di dare atto che, nelle more delle deliberazioni annuali da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo per il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica per un importo pari ad euro 1.280.000,00 quale riscontro all'avviso regionale di cui alla D.D. n. 104 del 14 febbraio 2020, il presente provvedimento trova integralmente copertura a valere sulle risorse del Fondo sanitario indistinto per gli anni 2020 2021 e 2022 (Missione 13 Programma 1);
- di stabilire che l'effettiva assegnazione dei finanziamenti alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale relativi ai contratti aggiuntivi regionali di cui al presente provvedimento è subordinata alla comunicazione da parte delle Università dei nominativi degli specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione;
- di demandare al Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alle Convenzioni Regione-Università sottoscritte, assegnando alle Università, per ciascun anno accademico di riferimento, l'intero valore annuale dei contratti di specializzazione, secondo le modalità di pagamento previste nelle suddette convenzioni;
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione delle suddette Convenzioni.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 17 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN "CHIRURGIA GENERALE" (N. 1 POSTO), "MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA" (N. 1 POSTO), "MEDICINA INTERNA" (N. 6 POSTI), "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA" (N. 1 POSTO), "NEUROLOGIA" (N. 1 POSTO), "OFTAMOLOGIA" (N. 1 POSTO) E "PEDIATRIA" (N. 6 POSTI), A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020.**

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. ...., nato a ..... il ....., Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale n. 671 del 18 luglio 2019 di seguito indicata come "Università";

**E**

La Regione Piemonte, (C.F. 800876770016), di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Dott. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, n. 165;

**PREMESSO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 settembre 2020 n. 650 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Chirurgia Generale", "Microbiologia e Virologia", "Medicina Interna", "Ortopedia e Traumatologia", "Neurologia", "Oftamologia" e "Pediatria";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con nota n 26376/A1406B del 13 agosto 2020 n. 17 (diciassette) contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione della durata (legale) di n. 5 anni attivati presso l'Università;
  - Chirurgia Generale – n. 1 posto;
  - Microbiologia e Virologia – n. 1 posto;
  - Medicina Interna – n. 6 posti;
  - Ortopedia e Traumatologia – n. 1 posto;
  - Neurologia – n. 1 posto;
  - Oftamologia – n. 1 posto;
  - Pediatria – n. 6 posti;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 settembre 2020, n. 650 sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Regione Piemonte dovrà versare all'Università l'importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato, sulla base delle finalità indicate in premessa.

La somma di cui sopra, determinata sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2007, corrisponde ad Euro 50.000,00 per i primi due anni di corso e ad Euro 78.000,00 per i tre anni successivi ai primi due.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

## **ART. 2**

L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in "Chirurgia Generale" (n. 1 posto), "Microbiologia e Virologia" (n. 1 posto), "Medicina Interna" (n. 6 posti), "Ortopedia e Traumatologia" (n. 1 posto), "Neurologia" (n. 1 posto), "Oftalmologia" (n. 1 posto) e "Pediatria" (n. 6 posti) gli specializzandi utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decreto del MIUR n. 1419 del 15 settembre 2020, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.

## **ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i diciassette contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 425.000,00, dovrà essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, entro il mese di febbraio 2021.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

## **ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.

## **ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

## **ART. 6**

La presente convenzione ha la durata dei contratti di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

## **ART. 7**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

**UNIVERSITA' DI TORINO**

**IL RETTORE**

(Prof.....)

Documento firmato digitalmente

**REGIONE PIEMONTE**

**IL PRESIDENTE**

(Dott. ....)

Documento firmato digitalmente

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 8 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN "ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE" (N. 2 POSTI), IN "MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA" (N. 2 POSTI), IN "MEDICINA INTERNA" (N. 2 POSTI) E "PEDIATRIA" (N. 2 POSTI), A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, di seguito denominata "Università", nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6;

**E**

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 800876770016, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione ..... , nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165;

**PREMESSO**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 settembre 2020 n. 650 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore", in "Medicina di Emergenza-Urgenza", in "Medicina Interna" e in "Pediatria";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con nota n. 26376/A1406B del 13 agosto 2020 complessivamente n. 8 (otto) contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione attivati presso l'Università:
  - Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – durata (legale) n. 5 anni – n. 2 posti;
  - Medicina di Emergenza - Urgenza – *durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti;*
  - Medicina Interna – durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti;
  - Pediatria – *durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti;*
- che l'Università è disponibile ad accettare il finanziamento e si impegna ad attivare i posti aggiuntivi di cui alla presente convenzione;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 settembre 2020, n. 650 sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, in Euro 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

La Regione Piemonte dovrà versare, pertanto, all'Università l'importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

**ART. 2**

L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore" (n. 2 posti), in "Medicina di Emergenza – Urgenza" (n. 2 posti), in "Medicina Interna" (n. 2 posti) e in "Pediatria" (n. 2 posti) gli specializzandi utilmente collocatisi nella graduatoria relativa al concorso di ammissione bandito per l'a.a 2019/2020 ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decreto del MIUR n. 1419 del 15 settembre 2020, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.

**ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per gli otto contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 200.000,00, dovrà essere effettuato mediante giroconto di Tesoreria intestato all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, alle seguenti coordinate: Codice Conto di tesoreria – 0158384; Denominazione conto tesoreria – Univ. Studi Piemonte Orientale, causale: AMMCE\_BORSE\_REGIONE, entro il mese di febbraio 2021.

Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze:

- per il II anno (a.a. 2020/2021): € 200.000,00 entro il 28 febbraio 2022;
- per il III anno (a.a. 2021/2022): € 208.000,00 entro il 28 febbraio 2023;
- per il IV anno (a.a. 2021/2022): € 208.000,00 entro il 28 febbraio 2024;
- per il V anno (a.a. 2022/2023): € 208.000,00 entro il 28 febbraio 2025.

**ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione

Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.

**ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

**ART. 6**

La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

**ART. 7**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL  
PIEMONTE ORIENTALE  
IL RETTORE

(Prof. ....)  
Documento firmato digitalmente

REGIONE PIEMONTE  
IL PRESIDENTE

(Dott. ....)  
Documento firmato digitalmente